



TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Udienza del 23 aprile 2019

Sono comparsi l'Avv. [REDACTED] per l'opponente e la dott.ssa [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], per l'opposta.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 19.12.2018 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.

Il Giudice all'esito della discussione orale della causa pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2016 R.G. tra le seguenti parti:

BANCA [REDACTED] S.P.A., C.F. [REDACTED] in persona del procuratore speciale dott. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

attrice-opponente

contro

[REDACTED] S.A.S., P.IVA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore Luca Pardini, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP) presso lo studio degli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato



alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

convenuta-opposta

* * * * *

Posizione delle parti

La società [redacted] S.a.s. (*inde cit.* [redacted]) premesso che dal 2000 aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente n. 632483.54 presso la filiale di Pietrasanta della Banca [redacted] S.p.A.; che, con istanze ex art. 119, comma 4, T.U.B. inviate per pec in data 5.05.2016 e 16.06.2016 all'istituto di credito, aveva richiesto copia del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito, nonché degli estratti conto scalari dalla data di apertura fino al 31.12.2000 e delle eventuali pattuizioni sulla determinazione di interessi ultralegali, commissioni, provvisioni e giorni valuta; che la banca non aveva provveduto alla consegna della documentazione richiesta; tanto premesso, promuoveva ricorso monitorio per ottenere l'ingiunzione di consegna della richiesta documentazione nei confronti della Banca [redacted] S.p.A. In accoglimento di tale domanda veniva emesso il provvedimento ingiuntivo richiesto.

L'ingiunta Banca [redacted] S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1885/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data 5.10.2016, depositato in data 6.10.2016, contestando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B.

In particolare, deduceva l'opponente che la disposizione in esame esclude la possibilità di richiedere copia di documentazione risalente a un periodo antecedente agli ultimi dieci anni, con conseguente illegittimità della richiesta avversaria di ottenere la consegna di copia di documenti contrattuali e di estratti conto scalari dalla data di apertura del contratto di conto corrente fino al 31.12.2000.

Assumeva inoltre che, secondo un orientamento giurisprudenziale, la richiesta di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B. poteva riguardare gli estratti conto, ma non anche la documentazione contrattuale ed, in ogni caso, tale richiesta doveva essere supportata da idonea motivazione, non sussistendo un autonomo diritto del correntista di ottenere copia della documentazione senza l'allegazione di una giustificazione.

Affermava, infine, che la banca si era legittimamente sottratta alla consegna della richiesta documentazione, in quanto, dovendo il richiedente fornire preventivamente la provvista per le spese necessarie, nel caso di specie il saldo passivo del conto corrente in questione faceva sì



che la banca fosse sfornita di ogni mezzo di tutela del suo diritto al rimborso delle spese previste dalla disposizione di cui all'art. 119 T.U.B.

L'opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme liquidate a titolo di spese processuali nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

La società [redacted] et si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, oltre che la condanna della Banca [redacted] S.p.A. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nella fase esecutiva, promossa in corso di causa da [redacted], l'opponente versava *per compulsum* la somma di € 1.601,36 per spese liquidate nel decreto ingiuntivo ed intimato nell'atto di precetto, insistendo per la sua restituzione in sede di precisazione delle conclusioni.

Motivi della decisione

§ 1.

L'opposizione va accolta nei limiti di cui *infra*.

§ 1.1

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Occorre premettere che tale diritto, secondo la giurisprudenza maggioritaria – condivisa da questo giudice –, costituisce un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, donde, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta, né può essere pretesa dall'istituto di credito l'allegazione di fatti giustificativi della richiesta.

Ciò posto, va osservato che, sebbene il dettato letterale normativo si riferisca alla consegna di documentazione relativa a "singole operazioni" poste in essere nell'ultimo decennio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione in esame non debba interpretarsi in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che nell'alveo di tale documentazione possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito



ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con l'intermediario.

In particolare, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti si ricava da una lettura sistematica delle norme ordinamentali dettate in materia.

Più specificatamente, l'obbligo di consegna delle singole schede contrattuali consegue al dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti.

Infatti, l'art. 1175 c.c. dispone che il "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza" e l'art. 1375 c.c. prevede che "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".

Come affermato dalla Suprema Corte, tali norme impongono "*a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento*" (Cass. n. 12093/2001; sull'obbligo di consegna della scheda contrattuale v. anche Cass. n. 11004/2006).

Pertanto, il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca è stato ravvisato nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.

Chiariti i termini giuridici dell'obbligo di consegna (anche) della documentazione contrattuale, con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, ritiene questo giudice doversi aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito "inaugurato" dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, la quale ha stabilito che "*Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti*".

Più precisamente, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall'art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta *ad substantiam* (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della



validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta.

§ 1.2

Nel caso di specie, il ricorso monitorio ha ad oggetto la consegna di copia del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito, nonché degli estratti conto scalari dalla data di apertura del rapporto fino al 31.12.2000 e delle eventuali pattuizioni sulla determinazione di interessi ultralegali, commissioni, provvisioni e giorni valuta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi sussistere il diritto di [REDACTED] alla consegna del contratto di conto corrente e di apertura di credito, mentre deve escludersi con riferimento agli estratti conto scalari decorrenti dalla data di apertura del conto corrente fino al 31.12.2000, trattandosi di documentazione inerente ad operazioni poste in essere oltre il decennio dalla richiesta, effettuata a mezzo pec in data 5.05.2016 e reiterata a mezzo pec in data 14.06.2016 (v. docc. 1 e 2 fascicolo monitorio).

Infatti, il dettato normativo dell'art. 119 T.U.B., laddove sancisce il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni, si riferisce indubbiamente alle comunicazioni periodiche al cliente, tra le quali vi rientrano gli estratti conto scalari.

Viceversa, l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale prescinde dal termine temporale della richiesta, in quanto rientrante nell'obbligo generale di esecuzione del contratto secondo buona fede.

L'opposizione va, quindi, accolta con riferimento agli estratti conto scalari dalla data di apertura del rapporto fino al 31.12.2000, mentre va respinta per il contratto di conto corrente e/o di apertura di credito, irrilevante essendo il dedotto smarrimento del fascicolo, da parte della filiale della banca, relativo al conto corrente di cui trattasi, in relazione al quale peraltro risulta effettuata denuncia di smarrimento in data 24.06.2016, vale a dire dopo le istanze di consegna della documentazione oggetto di causa.

Infondata è, inoltre, la pretesa della banca opponente di ricevere anticipatamente il rimborso delle spese, la norma in esame riferendosi all'addebito delle spese e, quindi, ad un momento successivo alla produzione delle copie (*rectius* al sostenimento delle spese).

§ 2.

Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, naturalmente, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla società opposta.



§ 3.

La parziale fondatezza dell'opposizione si riverbera sulla regolamentazione delle spese di lite sia della fase monitoria, sia della presente fase di giudizio, che appare equo compensare per metà, con conseguente condanna dell'opponente alla rifusione della restante quota di 1/2.

Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e la determinazione del compenso viene effettuata in relazione al valore della controversia, tenuto conto dell'opera prestata e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1885/2016, emesso dal Tribunale di Lucca in data 5.10.2016 nei confronti di Banca [REDACTED] S.p.A.;
- 2) condanna l'opponente Banca [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare alla società [REDACTED] S.a.s. copia del contratto di conto corrente n. 632483.54 acceso presso la filiale di [REDACTED] della banca, nonché copia del contratto di apertura di credito;
- 3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
- 4) condanna l'opponente Banca [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società opposta la metà delle spese di lite relative alla fase monitoria, liquidando tale quota in complessivi € 545,50, di cui € 402,50 per compenso di avvocato ed € 143,00 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge, con obbligo a carico di [REDACTED] S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, di restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le somme eccedenti versate *per compulsum* a tale titolo;
- 5) condanna l'opponente Banca [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare agli [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la metà delle spese di lite relative al presente giudizio, liquidando tale quota in complessivi € 2.760,00, di cui € 2.400,00 per compenso di avvocato ed € 360,00 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.



Sentenza n. 665/2019 pubbl. il 23/04/2019
RG n. 5672/2016
Repert. n. 1200/2019 del 23/04/2019

Lucca, 23 aprile 2019

Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli

